

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5034 del 17/09/2024
Oggetto	Modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA, adottato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 per l'impianto destinato ad attività di polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili e sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 373, intestato alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5269 del 17/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 (rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 1870 del 26/01/2023) con scadenza di validità in data 25/01/2038, per l'impianto destinato ad attività di polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili e sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 373, intestato alla società **COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa**.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Dispone la modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203) per l'impianto destinato ad attività di polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili e sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 373, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023, con scadenza di validità in data 25/01/2038, e rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 1870 del 26/01/2023, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico per effetto della separazione dell'attività del magazzino surgelati dal resto del polo logistico alla società UNIOLOGISTICA Società Cooperativa, oggetto di separata e nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

2. **Dispone che le condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, si intendono applicate dalla data di effettiva realizzazione ed attivazione a regime delle modifiche da parte della società UNILOGISTICA Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 13457410150) oggetto della separazione dell'attività del magazzino surgelati dal resto del polo logistico. Fino a tale data continuano ad essere vigenti le condizioni e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 in capo alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203).**
3. **Dispone che le Società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203) e UNILOGISTICA Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 13457410150), con nota congiunta, comunichino ad ARPAE la data di messa a regime delle modifiche così come autorizzate.**
4. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per gli adempimenti di competenza³.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 03503411203) con sede legale in Comune di Castenaso (BO), via di Villanova n. 29/7, Loc. Villanova, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 373, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Anzola dell'Emilia in data 26/01/2024 (Prot. 1975) la domanda di modifica sostanziale della

³ Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013.

vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di separazione dell'attività gestione del magazzino surgelati, che andrà in capo alla società UNILOGISTICA Società Cooperativa (C.F. e P.IVA 13457410150), oggetto di rilascio di nuova AUA, dal resto del polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili, che resterà in capo alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa, con dichiarazione di invarianza quali-quantitativa delle matrici autorizzate nell'AUA vigente (DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023).

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2504 del 01/02/2024 (pratica SUAP n. AUA 2/2024), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/02/2024 al PG/2024/20867 e confluito nella **Pratica SINADOC 7960/2024**, ha trasmesso la domanda di Modifica Sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/26092 del 09/02/2024 ha comunicato che la richiesta di modifica sostanziale di AUA si configura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, come modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale coordinata con la pratica di rilascio dell'AUA alla società UNILOGISTICA Società Cooperativa, ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti (Comune di Anzola dell'Emilia e Gestore del Servizio Idrico Integrato - società HERA S.p.A.).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/55374 del 22/03/2024 ha comunicato che non è possibile provvedere all'aggiornamento del provvedimento della vigente AUA ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013 sino alla contestuale adozione dell'AUA in capo alla società UNILOGISTICA Società Cooperativa (**Pratica SINADOC 7948/2024**) in quanto la pratica in oggetto è strettamente collegata alla succitata pratica di nuova AUA ed è necessario dare continuità gestionale allo stabilimento produttivo oggetto della vigente AUA (DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023) sino alla conclusionale di entrambi i procedimenti.
- Il Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 5636 del 08/03/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/03/2024 al PG/2024/46028, ha trasmesso pareri favorevoli senza prescrizioni urbanistico/edilizio e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che la società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa ha richiesto modifica dell'AUA vigente (DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023) per effetto della separazione dell'attività gestione del magazzino surgelati dal polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili richiesta dalla società UNILOGISTICA Società Cooperativa, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia), preso atto che alla

data di redazione del presente atto il Gestore del Servizio Idrico Integrato, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato nulla di ostativo in merito a quanto richiesto, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento degli Allegati A, B e C del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 25/01/2038**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2 pari a € 26,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 17/09/2024

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

Siro Albertini
(determina firmata digitalmente)

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della determinazione dirigenziale n. DET-2024-406 del 29/05/2024. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa
Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 373

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Trattasi di modifica non sostanziale di AUA a seguito della richiesta della società UNILOGISTICA Società Cooperativa di separazione dello scarico S2 in pubblica fognatura (già oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023 intestata alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa) per lo stabilimento in oggetto (per effetto della cessione della sola attività di logistica magazzino prodotti surgelati che dà origine allo scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche ed acque di prima pioggia), mentre lo scarico S1 in pubblica fognatura di acque reflue domestiche rimane in capo alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura nera che corre parallela alla linea ferroviaria Bologna-Milano (afferente al depuratore comunale Valsamoggia-Crespellano) classificato come “scarico di acque reflue domestiche” originate dai bagni, dai servizi igienici e dalla mensa del polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta del polo logistico (ad eccezione delle aree di pertinenza del magazzino prodotti surgelati) nel fosso esterno che corre parallelo alla linea ferroviaria Bologna-Milano che recapita nello scolo consortile Romita Superiore (in tale fosso scarica anche fosso laterale dell'intero polo logistico in completa gestione alla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa). Tale scarico non è soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ma è comunque

soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Burana - Pareri Idraulici favorevoli Prot. 5350 del 12/04/2016 e Prot. n. 13933 del 22/09/2023).

Prescrizioni

Visto il silenzio assenso del Comune di Anzola dell'Emilia e del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua sulla richiesta di separazione dello scarico S2 senza modifiche (già autorizzato con AUA DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023), si applicano le prescrizioni per il solo scarico S1 impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua nel precedente parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 81858 del 20/09/2022, (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 20/09/2022 al PG/2022/153598). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 5086/2016, Sinadoc n. 28020/2022).
- Copia del precedente parere idraulico favorevole Consorzio della Bonifica Burana Prot. 5350/2016 del 12/04/2016 (agli atti di ARPAE al PGBO/2016/6878).
- Copia del precedente parere idraulico favorevole Consorzio della Bonifica Burana Prot. n. 13933/2023 del 22/09/2023 (agli atti di ARPAE in data 22/09/2023 al PG/2023/160851).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica non Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 al PG/2024/20867).

Pratica Sinadoc 7960/2024

Documento redatto in data 17/09/2024



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Modena, 20 settembre 2022
Prot. n. 0081858/22

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/SL

ns. rif. Hera spa Data prot.: **02/08/2022** Num. prot.: **69586**
PA&S 58/2022

Oggetto: Richiesta di variazione titolarità AUA con contestuale comunicazione modifica sostanziale di AUA per scarichi ed emissioni in atmosfera in Anzola dell'Emilia (BO) in via Emilia n.373.
Ditta richiedente: da "Centrale Adriatica Soc. Coop" a "Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop"
Comune di Anzola dell'Emilia – Area Tecnica Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive
Pratica n. AUA 4/2022

In merito all'istanza di richiesta di variazione di titolarità e di modifica sostanziale della precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2016-3071 del 29/08/2016, presentata dal Signor Mario Cifiello codice fiscale CFLMRA51H25A944K, in qualità di presidente della ditta "**COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP**" con sede legale in via Villanova 29/7 Castenaso (BO) e insediamento produttivo in via Emilia n.373 ad Anzola dell'Emilia (BO) esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili e surgelati.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la ditta richiede la voltura a seguito di una fusione societaria avvenuta tra "Centrale Adriatica Soc. Coop" e "Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop", ci comunica contestualmente le modifiche messe in atto alla rete degli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche nel corso della ristrutturazione di alcune aree dello stabilimento (Area 1,2,3,4 e 5);
- ✓ riguardo alla precedente AUA di cui alla determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-3071 del 29/08/2016, la società scrivente aveva emesso il proprio parere di competenza trasmesso con prot. Hera Spa n° 10416 del 25/01/2016;
- ✓ la ditta ha due distinti scarichi fognari **S1** e **S2**, nonché un ulteriore scarico di acque meteoriche:
 - **S1** raccoglie le acque domestiche (bagni, mensa e servizi), che provengono dalla palazzina uffici, dal magazzino ex deperibili e dall'area magazzino che è oggetto della ristrutturazione;
 - **S2** raccoglie le acque domestiche e industriali (spurgo torri evaporative), che provengono dal magazzino surgelati, oltre alle acque di prima pioggia trattate dalle caditoie del piazzale prossime al magazzino, nonché le acque di prima



- pioggia trattate (industriali) che provengono dal parcheggio esterno dei mezzi;
 - le acque meteoriche non contaminate che provengono da tutte le aree esterne e dai pluviali, escluse le acque di prima pioggia trattate dal magazzino surgelati e dal parcheggio, confluiscono in una vasca di laminazione e vengono scaricati in un canale a cielo aperto non gestito dalla scrivente società;
- ✓ la ristrutturazione, che è oggetto di questa richiesta di modifica, apporterà delle trasformazioni alle linee di scarico di acque nere/miste e meteoriche nell'area magazzino (Area 1,2,3,4 e 5) e sarà inoltre realizzato un trattamento depurativo supplementare per le acque di prima pioggia che interessano quest'area e che recapitano nella vasca di laminazione e in acque superficiali;
- ✓ si precisa inoltre che il recettore finale delle acque meteoriche che provengono dalla vasca di laminazione non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato uno specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;
- ✓ i pozzetti di campionamento non sono cambiati e il campionamento delle acque reflue industriali sarà eseguito sempre nel medesimo punto in corrispondenza dello scarico **S2**;
- ✓ gli scarichi **S1** e **S2** sopra descritti recapitano nella rete di pubblica fognatura nera che corre parallela alla ferrovia e recapita i reflui al depuratore di Anzola dell'Emilia Capoluogo.;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagni, spogliatoio e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque meteoriche di prima pioggia trattate dalle caditoie esterne e prossime all'edificio "Magazzino Surgelati";**
 - **acque reflue industriali originate dalle torri di evaporazione presenti nel "Magazzino Surgelati e dalle acque di prima pioggia trattate che provengono dal parcheggio esterno;**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 annesso 1 e dovranno consentire;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Luca Speciotti, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 3401595772, indirizzo di posta elettronica: luca.speciotti@gruppohera.it

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(firmato digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa
Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 373

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili svolta dalla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 373, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 2,47 MW GASOLIO

Le verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti.

Si prescrivono i limiti massimi di concentrazione ammessa per le sostanze inquinanti indicate in allegato I parte III punto 3 del DLgs 152/06 Parte Quinta.

Materiale particolare.....	50 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	240 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

Tenuto conto del funzionamento saltuario e discontinuo del gruppo elettrogeno, in quanto è previsto un funzionamento continuativo esclusivamente in caso di assenza dell'energia elettrica di rete, non è fissata alcuna periodicità di analisi da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CLIMATIZZAZIONE CT01 - 1,86 MW METANO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	6 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato.....	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente del 3%

(*) Limite massimo di concentrazione si intende rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CLIMATIZZAZIONE CT02 - 3,2 MW METANO

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	12 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato.....	(*) 5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35	mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente del 3%

(*) Limite massimo di concentrazione si intende rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

[Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370](#)

e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

[Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC \[dirgen@cert.arpa.emr.it\]\(mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it\) | \[www.arpae.it\]\(http://www.arpae.it\) | P.IVA 04290860370](#)

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E3, E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E3 ed E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere

annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 5086/2016, Sinadoc n. 28020/2022).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica non Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 al PG/2024/20867).

Pratica Sinadoc 7960/2024

Documento redatto in data 17/09/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa
Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 373

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 01/12/2015, presentata dalla società Centrale Adriatica Soc. Coop. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Anzola dell'Emilia (adottata con Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 41 del 16/04/2009) per l'attività di polo logistico per il commercio all'ingrosso di prodotti non deperibili.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2021/22225 del 11/02/2021.
- Visto che è stata presentata dal Francesco Faraone in qualità di tecnico incaricato dalla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale per la matrice di impatto acustico è stata dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo.
- Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni del Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 5636 del 08/03/2024.

Prescrizioni

1. Visto il parere acustico favorevole senza prescrizioni del Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. n. 5636 del 08/03/2024 in merito all'autodichiarazione resa (già autorizzato con AUA DET-AMB-2023-138 del 12/01/2023), si applicano le prescrizioni impartite nel precedente parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2021/22225 del 11/02/2021. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 01/12/2015 da Valentina Martini, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Centrale Adriatica Soc. Coop. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 03/02/2016 al PGB0/2016/1582).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 di Francesco Faraone in qualità di tecnico incaricato dalla società COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa (agli atti di ARPAE in data 02/02/2024 al PG/2024/20867).

Pratica Sinadoc 7960/2024

Documento redatto in data 17/09/2024



Sinadoc 31296/2020

Spett. li
SUAP
Comune di Anzola dell'Emilia
via Grimandi n. 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Comune di Anzola dell'Emilia
Area Tecnica
c.a. Dr.ssa Cinzia Pittacolo
via Grimandi n. 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

p.c. **Arpae**
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
ca Geom. Siro Albertini
trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: Parere su Procedimento Unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. per la realizzazione di opere edilizie consistenti in "Parziale ristrutturazione del polo logistico di Centrale Adriatica con deroga per le altezze massime" in Anzola dell'Emilia, Via Emilia, 373. - Matrice rumore.

Il Polo Logistico oggetto di intervento si colloca nel territorio comunale di Anzola dell'Emilia, in loc. Ponte Samoggia, è parte integrante della Zona industriale di Ponte Samoggia., l'uso dominante di zona è pertanto quello produttivo.

Sono presenti due gruppi di ricettori sensibili che distano, il recettore B dista a 260 metri a nord dall'edificio oggetto di intervento, il recettore A che dista a circa 350 metri a ovest dall'edificio oggetto di intervento. .

L'intervento prevede la demolizione e realizzazione di nuovi magazzini in sagoma alle strutture esistenti.

L'intervento prevede la totale sostituzione delle installazioni impiantistiche a servizio del polo logistico e non prevede modifiche del traffico indotto.

E' stata presentata una relazione tecnica integrativa di valutazione di impatto acustico prevista dall'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447, da parte di Ing. Franca Conti datata novembre 2020 tecnico competente in acustica ambientale.

Per quanto attiene alla relazione presentata, si rileva quanto segue.



Il clima acustico dell'area è influenzato dal traffico veicolare della via Emilia, impattante in particolare il gruppo recettori A, la linea ferroviaria Bo-MI, impattante entrambi i recettori, le emissioni di origine produttiva derivanti dall'insieme delle attività insediate presso la zona industriale di Ponte Samoggia.

L'area di intervento rientra in classe V secondo la zonizzazione acustica Comunale di Anzola dell'Emilia, il recettore A individuato ad ovest rientra in classe III, il recettore B individuato a nord rientra in classe IV.

Visto il periodo in cui è stata eseguita la valutazione di impatto acustico, il tecnico non ha proceduto alla verifica del clima acustico di zona in considerazione delle attuali condizioni di emergenza sanitaria che a causa delle limitazioni degli spostamenti avrebbe portato a verificare uno scenario emissivo non rappresentativo.

L'intervento di progetto prevede delle modifiche riguardanti il layout interno e le dotazioni impiantistiche, oggetto delle verifiche che seguono.

Non subisce modifiche l'indotto delle movimentazioni merci che attualmente è sospeso, quindi ai fini di una sua caratterizzazione vengono prese come riferimento le risultanze di alcune verifiche eseguite presso un comparto analogo.

Vengono considerate le potenze sonore delle sorgenti costituite dagli impianti posizionati sul tetto alle quali vengono sommati i contributi costituiti dalle movimentazioni merci.

In considerazione del fatto che le attuali condizioni non permettono di valutare oggettivamente il clima acustico influenzato dalle infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie, il tecnico competente ha seguito un percorso logico di calcolo regressivo in modo da verificare il criterio differenziale al modificarsi del livello residuo.

Analizzando in dettaglio in facciata il recettore B, più esposto ma protetto dal rilevato ferroviario, si rileva che fino ad un valore di 47,0 dB(A) di livello residuo, il livello ambientale non supera il valore soglia di applicabilità diurna del criterio differenziale, 50,0 dB(A); al superamento di tale valore si rientra nel campo di applicabilità del criterio differenziale che comunque non supererebbe un valore di 2,2 dB(A) < a 5 dB(A), limite previsto nel periodo diurno.

CONCLUSIONI.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto che le informazioni fornite e il contesto territoriale sono sufficienti ad una corretta valutazione dell'intervento proposto, si ritiene che la proposta avanzata sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, relativamente all'intervento urbanistico di cui trattasi si esprime pertanto

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del progetto presentato, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
2. l'attività di movimentazione merci e il funzionamento degli impianti dovrà rispettare l'orario di riferimento diurno 6,00 - 22,00

(Istruttoria a cura del tecnico Daniele Ramponi)

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.



**La Responsabile del Distretto
(dott.ssa Paola Silingardi)**

“Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009)”.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.